



COMUNE DI LISCATE

Città Metropolitana di Milano



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 20.10.2015**

COPIA

OGGETTO: RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCELENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

L'Anno duemilaquindici addì venti del mese di ottobre, nella consueta sala delle adunanze e con le consuete formalità è stata convocata la Giunta Comunale.

La Giunta Comunale inizia i propri lavori alle ore 18.30 circa.

Accertate le presenze, risultano:

Fulgione Alberto
Galimberti Laura Carla
Fucci Lorenzo
Corrada Marina
Minerva Emilio


SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti

Pres.
P
A
P
P
P
4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Leonilde Concilio.

Il Presidente della seduta, Alberto Fulgione, constatata la validità del numero legale, pone in discussione l'argomento segnato in oggetto.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 IN DATA 20/10/2015

OGGETTO: RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 98 in data 20 ottobre 2015, redatta dal Segretario Comunale Responsabile dell'Area Personale Dott.ssa Leonilde Concilio, avente ad oggetto: RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, espressi nel documento allegato al presente atto e contraddistinto con il N. 1;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 147 - bis del Decreto Legislativo 18 NOVEMBRE 2000, N. 267, al fine del rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, si attesta che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ad unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. Per le ragioni in narrativa esplicitate, di approvare la proposta di deliberazione N. 98 in data 20 ottobre 2015 (allegata al presente provvedimento e contraddistinta con il N. 2), avente ad oggetto: RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.





Att. m. L

COMUNE di LISATE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C./C.C. N. 56 DEL 20/10/17

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

si esprimono i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere:

- favorevole non favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Lisate, li 20/10/15



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot.ssa Leonilde CONCILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere

- favorevole non favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame.

Si attesta che l'atto:

- comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
 la copertura finanziaria della spesa.

Lisate, li 20/10/15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Cerea rag. Viviana Margherita)

ALL. M. 2



Comune di Liscate



(Provincia di Milano)

56 20/10/17

Proposta n. 98 del 20.10.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 183/2011. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO OCCUPAZIONALE E DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL'AREA PERSONALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 7 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 30 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate al Responsabile dell'Area Personale, per gli anni 2015/2017, le necessarie dotazioni finanziarie per porre in essere gli atti gestionali;

RICHIAMATO il Decreto n. 27 in data 30 dicembre 2014 con il quale il Sindaco ha nominato la dott.sa Leonilde Concilio Responsabile dell'Area Personale del Comune di Liscate per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;

PREMESSO ALTRESÌ:

- che, con atto della Giunta Comunale N. 6 in data 17.03.2015, propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio 2015, è stato definito il fabbisogno del personale per il triennio 2015, 2016 e 2017, successivamente modificato con atti:
 - deliberazione di Giunta Comunale N. 40 in data 30/06/2015 con la quale è stata ridefinita la Struttura Organizzativa dal 1° Luglio 2015;
 - deliberazione di Giunta Comunale N. 43 del 28/07/2015 con la quale è stato autorizzato l'aumento delle ore dell'Assistente sociale da 18 a 35 ore;

CONSIDERATO:

- che alla data del 31.03.2011 due dipendenti del Comune di Liscate di categoria "C", con profilo professionale di:
 - Agente di Polizia Locale, assegnato funzionalmente al Servizio di Polizia locale
 - Istruttore Amministrativo-contabile, assegnato funzionalmente al Servizio Affari Generali
 hanno cessato la propria attività lavorativa per pensionamento;
- che il posto di Istruttore amministrativo di categoria C è stato già coperto a far tempo dal 1.1.2012;

- che il posto di Agente di Polizia Locale è stato invece ricoperto, come previsto nel citato atto deliberativo di G.C. N. 11 del 21.02.2012, dopo lo svolgimento della procedura concorsuale, a partire dalla data del 20.08.2012 da un'assistente sociale di categoria D.1;
- che, in data 28.11.2012 l'assistente sociale neo assunta ha presentato le proprie dimissioni al protocollo comunale a far tempo dal 14.12.2012;
- che, il posto di Agente di Polizia Locale, resosi disponibile a seguito della trasformazione del posto di Specialista di Polizia Locale, opportunamente trasformato in categoria "C" con atto della G.C. N. 19 del 13.03.2012 anche a seguito della gestione associata della funzione di polizia locale, è stato coperto tramite mobilità volontaria a far data dal 01.04.2013;
- che alla data del 31.10.2013 una dipendente di Categoria D, specialista in attività amministrativo contabili, ha cessato la propria attività per pensionamento;
- che il posto di Assistente Sociale è stato coperto con decorrenza 19/04/2013 a seguito di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale N. 2/77 del 03.08.2013 relativamente al concorso bandito con determinazione del Direttore Generale n. 2/54 in data 09.05.2012;
- che in data 30.12.2013 ha cessato la propria attività per mobilità tra Enti N. 1 Agente di Polizia Locale, e che il posto resosi vacante è stato coperto sempre a seguito di mobilità tra Enti da un altro Agente di Polizia Locale a far data dal 16.06.2014;

DATO ATTO, per sintesi, che alla data odierna la dotazione organica del Comune di Liscate è la seguente:

Categoria o Infracategoria	Profilo professionale	Posti disponibili	Posti coperti	Posti vacanti
Infracategoria D3	Professionista Tecnico	0	0	0
Infracategoria D3	Professionista in attività amministrative-contabili	0	0	0
Infracategoria D3	Professionista di vigilanza di Polizia Locale	0	0	0
Categoria D.1	Specialista in attività tecniche	1	1	0
Categoria D.1	Specialista in attività amministrative-contabili	1	1	0
Categoria D.1	Specialista di vigilanza di Polizia Locale	0	0	0
Categoria D.1	Assistente sociale part time a 18 ore settimanali	1	1	0
Categoria C	Istruttore Tecnico	2	2	0
Categoria C	Istruttore Amministrativo	3	3	0
Categoria C	Istruttore Amministrativo – Contabile	2	2	0
Categoria C	Agente di Polizia Locale	4	4	0
Infracategoria B3	Collaboratore Tecnico (Operaio Specializzato)	2	2	0
Infracategoria B3	Collaboratore Amministrativo	6	6	0
Categoria B1	Esecutore Operativo (Operaio)	0	0	0
Categoria B1	Esecutore Amministrativo	0	0	0
	TOTALE	22	22	0

CONSIDERATO che sono già state attivate le seguenti funzioni fondamentali:

1. relativa alla Funzione Fondamentale di Polizia Locale con i Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, approvata con delibera di Consiglio Comunale N. 48 in data 17/12/2014;
2. relativa al servizio di Protezione civile con i Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Truccazzano, approvata con delibera di Consiglio Comunale N. 35 del 27/11/2012 e modificata, ampliando la convenzione al Comune di Truccazzano, con delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 28/01/2014. La stessa è stata poi proseguita con delibera di Consiglio Comunale N. 48 in data 17/12/2014 per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2017;
3. relativa alla Funzione Fondamentale edilizia scolastica e servizi scolastici per il periodo 01.07.2014 – 31.12.2017 approvata con Delibera di Consiglio Comunale N. 16 dell'08 aprile 2014 con il Comune di Bellinzago Lombardo;

CONSIDERATO altresì:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 30.09.2013 è stata approvata la convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Responsabile del Servizio Economico – Finanziario tra i Comuni di Truccazzano e di Liscate con decorrenza 01.11.2013 fino al 31.12.2016;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30.06.2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Liscate, Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la gestione in forma associata dei servizi Ambiente ed Ecologia. Periodo 01.07.2015 – 31.12.2018;
- che si stanno svolgendo altri incontri per l'attivazione, ai sensi di legge, degli ulteriori convenzionamenti per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 16 comma 24 del D.L.138/2011 e sue ss.mm e per la Costituzione di un' Unione di Comuni.

VISTO l'art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 il quale prevede :

1. *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese";*

2. *... Gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27.12.1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze";*

VISTO l'art. 19 comma 8 della L. 488/2001 che dispone che i Revisori contabili degli Enti Locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità della L. 68/1999, siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

VISTO il D. Lgs. 165/2001:

- che all'art. 2 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici;
- che all'art. 4 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- che l'art. 6 comma 4 e l'art. 39 della L. 449/97 prevedono la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna Pubblica Amministrazione;

- che l'art. 5 afferma che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D. Lgs. 165 medesimo;
- che all'art. 6 comma 6 dispone che l'Ente che non effettua la programmazione del fabbisogno del personale non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo;
- che all'art. 30 (come modificato dall'art. 49 del D. Lgs. 150/2009) prevede che la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza;
- che all'art. 34 bis dispone l'obbligo, prima di avviare procedure di assunzione, di inviare la comunicazione preventiva al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle strutture regionali e provinciali alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione del personale presso altre amministrazioni (art. 7 L. 3/2003);

CONSIDERATO che non possono altresì procedere ad assunzioni di alcun genere gli Enti che:

- ai sensi dell'art. 10 comma 56 del D.Lgs. 165/2001 non hanno approvato il Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- non hanno ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011 – 2013 (art. 1 comma 557-ter della Legge 296/2006);
- non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ai sensi dell'art. 33 comma 2, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012, non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- non hanno adottato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/200);

VISTO:

- l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, relativo ai tempi medi di pagamento e dato atto che risulta rispettato, per l'anno 2014 e per l'anno in corso (fino alla data odierna), il termine di 90 giorni quale tempo medio di pagamento previsto dalla normativa per cui non opera il divieto di assunzioni;
- che è stato pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- che l'Ente rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-bis-ter-quater, della Legge 296/2007 e s.m.i.;
- che l'Ente ha rispettato nel 2014, il limite di spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- rispetta per le assunzioni flessibili il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11 comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 (limite 50% o 100% della spesa 2009 per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006);

PRESO quindi ATTO:

- che, dall'anno 2013, il Comune di Liscate è entrato a far parte degli Enti tenuti al rispetto del Patto di stabilità interno con conseguente abbandono delle regole assunzionali di cui all'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) come modificato dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, ed assunzione del nuovo vincolo di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, come riscritta dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 che testualmente recita: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare*

nel'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a)- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b)- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c)- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

RICHIAMATO il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 N. 114, che ha introdotto le seguenti disposizioni:

1° principio:

- Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014:

Gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011-2013);

2° principio:

- Art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015 entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato.

Si segnala che è venuto meno, sempre a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno.

Per le assunzioni a tempo determinato o comunque per rapporti di lavoro flessibile, va, inoltre, tenuto presente che la norma contenuta nell'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 secondo cui ci si può avvalere di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, non si applica più agli enti locali che hanno rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al 1° principio sopracitato. Parte della giurisprudenza ritiene comunque insormontabile il vincolo del rispetto della spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta nel 2009.

Esiste inoltre, prioritariamente rispetto a qualunque altro principio, una condizione essenziale da verificare affinché l'Ente possa dare attuazione agli interventi gestionali sul personale riferiti all'anno 2016, che è costituita dal **rispetto del patto di stabilità** nell'anno 2015.

RITENUTO pertanto ai fini della verifica del 1° principio di determinare il valore medio della spesa del personale del triennio 2011 – 2014 tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell'art. 14, comma 7 della L. 122/2010:

SPECIFICA VOCE	Rendiconto anno 2011	Rendiconto anno 2012	Rendiconto anno 2013	Media triennio
Spesa Personale dipendente, comprensiva oneri Irap , Spesa Titolo 1° intervento 01 e 07	931.155,17	908.813,95	881.164,05	
Spesa per coperture assicurative, spesa buoni pasto - Spesa Titolo 1° intervento 03	10.997,35	25.717,47	16859,00	
Totale spese di personale	942.548,19	934.531,42	881.164,05	
(-) componenti escluse (*1)	100.859,95	41.318,44	43432,07	
(=) componenti assoggettate al limite di spesa(*2)	841.688,24	893.212,98	854.590,98	863.164,07

Considerato che la pesa di personale stimata calcolata sulla previsione di spesa dell'anno **2016** risulta essere di Euro 861.000,00 e pertanto inferiore alla media del triennio;

RITENUTO altresì ai fini della verifica del 2° principio di individuare le economie di spesa (resti assunzionali) che si sono determinati e che si verranno a determinare nel triennio a seguito della cessione di personale (con esclusione delle mobilità)

RILEVATO che:

- a seguito dell'abrogazione dell'art.76 comme 7 del D.L. 112/2008:
 - . non vi sono più deroghe di maggior favore per le assunzione nella funzione di polizia locale, pari al 100% del turn – over qualora il rapporto tra spese di personale e spese correnti si attestasse al di sotto del 35%;
 - . non vi sono più deroghe di maggior favore per le assunzioni finalizzate a garantire il funzionamento delle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali che permettevano di conteggiare la capacità assunzionale con un costo teorico pari alla metà di quello effettivo;
- la Funzione Pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010 sostiene che le cessazioni devono sempre essere calcolate su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva di fine servizio e che il DPCM del 16.02.2006, attuativo dell'articolo 1, comma 198, della L. 266/2005 prevedeva di conteggiare le cessazioni per tredici mensilità;
- in base al comma 11 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (Corte Conti Veneto n. 401/2014);

CONSIDERATO quindi che ai fini del calcolo:

- le cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro riferito al personale a tempo indeterminato con esclusione delle mobilità, come precisato in via definitiva con Deliberazione n. 21/2009 della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- si deve fare riferimento alla spesa e non alle unità di lavoro. In particolare, per la Corte dei Conti della Lombardia si deve fare riferimento al costo effettivo, mentre la Funzione

Pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010, sostiene che la spesa debba essere sempre calcolata su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva della cessazione;

- che il DPCM del 16.02.2006, attuativo dell'art. 1, comma 198, della L. 266/2005 prevedeva di conteggiare sempre le cessazioni per tredici mensilità;

ANNO 2011

Il Comune di Liscate nell'anno 2011 (cessazioni 2010) non rientrava tra gli Enti soggetti al Patto

Nessuna cessazione nel 2010

Quota capacità assunzionale: zero

ANNO 2012

Il Comune di Liscate nell'anno 2012 (cessazioni 2011) non rientrava tra gli Enti soggetti al Patto

N. 2 cessazioni avvenute in data 31.03.2011 sostituite l'anno successivo

Quota capacità assunzionale: zero

ANNO 2013:

Nell'anno 2013 il Comune di Liscate entra a far parte degli Enti soggetti al Patto

Cessazione di N. 1 cat. D.1. dal 14.12.2012

Capacità assunzione pari al 40% delle cessazioni dell'anno precedente

Costo Annuo D.1 Tabellare Euro 23.759,55 oltre Oneri riflessi ed IRAP

Capacità assunzionale 40% pari ad Euro 9.503,82 oltre oneri riflessi ed IRAP

Sostituita l'anno successivo.

Quota capacità assunzionale: zero

“...dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% della spesa di cui alla prima parte del comma 5.”

“In considerazione della significativa modifica legislativa, non si ritiene di poter estendere, come hanno fatto alcune Sezioni regionali di controllo in vigenza della precedente normativa, l'interpretazione della delibera n. 52/2010 delle SSRR agli enti sottoposti al patto di stabilità. Infatti, come già rilevato, gli interventi effettuati dal legislatore hanno un impatto complessivo e sono indirizzati a disciplinare ex novo la materia delle assunzioni del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, non lasciando spazio per interpretazioni estensive”.

ANNO 2014

Cessazione di N. 1 cat. D pos. econ. D.4 in da 01.11.2013

Capacità assunzionale:

- pari al 60% delle cessazioni dell'anno precedente se rapporto tra spese personale e spese correnti superiore al 25%
- pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente se rapporto tra spese personale e spese correnti inferiore al 25%

Costo annuo D.4 Tabellare Euro 28.321,51

Rapporto tra spese personale e spese correnti (come da Conto Consuntivo approvato con C.C. N. 23 del 30.04.2014)

Spese correnti Euro 3.982.439,11

Spese per il personale al LORDO delle componenti escluse Euro 893.097,46

Rapporto tra spese personale e spese correnti 22,43%

Capacità assunzionale 80% pari ad Euro 22.657,21 oltre oneri riflessi ed IRAP

ANNO 2015

Nel 2014 NESSUNA CESSAZIONE

Capacità assunzione pari al 60% delle cessazioni dell'anno precedente

Capacità assunzione pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente se , il rapporto di spese di personale e spese correnti risultasse pari o inferiore al 25%

ANNO 2016

Nel 2015 (al momento) CESSAZIONI PREVISTE NESSUNA

Capacità assunzione pari al 80% delle cessazioni dell'anno precedente

Capacità assunzione pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente se , il rapporto di spese di personale e spese correnti risultasse pari o inferiore al 25%

ANNO 2017

CESSAZIONI PREVISTE

N. 1 UNITA DI PERSONALE CAT. C

Risparmio su base annua comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP Euro 33.748,44

Capacità assunzione pari al 80% delle cessazioni dell'anno precedente

Capacità assunzione pari al 100% delle cessazioni dell'anno precedente se , il rapporto di spese di personale e spese correnti risultasse pari o inferiore al 25%

ASSUNZIONI PREVISTE

NESSUNA

VISTI ed esaminati i vincoli dettati dal comma 424 della legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015;

“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità . Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art.4 del D.L. 101/2013 ha prorogato fino al 31.12 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 Settembre 2003 dalle Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni;

ACCERTATO che non ci sono a oggi vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate prima dell'01.01.2015 dal Comune di Liscate da immettere in ruolo.

CONSIDERATO altresì che non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti al regime di limitazione come precisato all'art. 1 comma 47 della L. 311/2004 e nella nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica

RITENUTO comunque alla luce della Circolare della Funzione Pubblica N. 1/2015 sopra citata di non poter bandire né nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità per sostituzione di personale cessato. La Circolare fa salve le procedure di mobilità già avviate prima dell'entrata in vigore della norma (per già avviate sembrerebbe intendersi che il bando sia stato pubblicato prima dell'01.01.2015);

ESAMINATA inoltre la giurisprudenza contabile più recente in materia di limitazioni di legge relative alla modifica contrattuale del personale part-time comportante un aumento di ore lavorative ed in particolare:

- la deliberazione n. 8 - 2012 della Corte dei Conti - Sezione regionale del controllo per l'Emilia - Romagna che così si esprime: *"In materia di contratto di lavoro part-time, l'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che "per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni". Dall'interpretazione di tale disposizione si ricava che solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione in quanto deve avvenire "nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzione". Esula, viceversa, dall'ambito di applicazione della citata disposizione normativa, e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto di part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno dagli articoli 1, comma 557, l. 296/2006 e s.m.i. e 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011). In conclusione, ritiene la Sezione che l'operazione ... sia ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa richiamata costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa richiamata (riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente; incidenza della spesa del personale su spesa corrente non pari o superiore al 50%)."*;

ESAMINATI inoltre gli orientamenti delle seguenti Sezioni della Corte dei Conti del medesimo tenore del parere reso dalla Sezione Emilia Romagna n.8/2012 citata al paragrafo precedente:

- Parere n. 198/2011 Sezione Corte dei Conti Toscana
- Parere n. 462/2012 Corte dei Conti Lombardia
- Parere n. 196/2012 Sezione Corte dei Conti Umbria;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 3 commi dal 75 al 84 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto che le Pubbliche amministrazioni effettuino assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e possono avvalersi delle forme contrattuali di **lavoro flessibile** solo per esigenze temporanee ed eccezionali (art. 36 comma 2 D. Lgs. 165/2001). Pertanto, come affermato nel parere n. 49 del 17.7.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elemento di caratterizzazione del settore pubblico è il fabbisogno ordinario che si concretizza, attraverso la dotazione organica, in un valore quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero delle funzioni ordinarie dell'amministrazione.

RICHIAMATO inoltre il parere n. 49 del 17.7.2008, sempre del Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisa che:

- l'esigenza temporanea può essere riconducibile alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 368/2001, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro con la precisazione che debbono essere caratterizzate dalla temporaneità;
- il concetto di eccezionalità non va inteso in termini di imprevedibilità quanto piuttosto di straordinarietà e, rafforzando il concetto di temporaneità, e non deve far pensare ad una distinzione tra attività ordinaria e straordinaria;
e, quindi, la peculiarità che distingue il lavoro flessibile da quello a tempo indeterminato è la temporaneità dell'esigenza che, essendo appunto temporanea, è eccezionale;
- che, a decorrere dall'anno 2012 anche gli enti locali soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 secondo cui è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime Amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 e ss.mm. non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le Amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% va riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del D.L. 90/2014 le limitazioni sopra indicate non si applicano agli Enti Locali in regola con la riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 L. 296/2006. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009.

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Liscate, alla data del 17.02.2014, secondo i parametri disposti dall'art. 119 D. Lgs. 77/95 (tuttora vigente e non ancora modificato) avente ad oggetto "Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e consistenza delle piante organiche" con n. 21 posti coperti, previsti dalla attuale dotazione organica ha un numero di dipendenti inferiore al rapporto medio dipendente/popolazione;

RICHIAMATO il D.M. 16.03.2011 il quale determina come di seguito il rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica:

comuni con popolazione da 3.000 a 9.999 abitanti	Rapporto medio 1/144
--	----------------------

CONSIDERATO che alla data del 31.12.2014 la popolazione del Comune di Liscate era pari a n. 4.121 abitanti e il personale dipendente in servizio di ruolo, considerando la cessazione di N. 1 unità di cat. D avvenuta il 01.11.2013 per pensionamento, alla data del 13.02.2015 è di n. 22 unità per cui il rapporto medio risulta pari a 1/187,32;

RICHIAMATO altresì il D.M. 24/07/2014 che individua i rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto per il triennio 2014 – 2016 .

comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti	Rapporto medio 1/143
--	----------------------

PRESO ATTO:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione, tra cui quello di definizione della programmazione triennale e del fabbisogno del personale;
- che in termini generali, l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle Amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;
- che tale programmazione triennale potrà essere rivista in funzioni di ampliamenti, limitazioni o vincoli rilevanti derivanti dalle innovazioni che saranno introdotte nel quadro normativo di riferimento in materia di personale;
- che già dall'anno 2003 l'Ente aveva provveduto ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore diversamente abile ottemperando così all'obbligo di copertura dei posti delle categorie protette previste dalla legge n. 68/1999.

PRECISATO che il Comune di Liscate è tra quegli Enti che, ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della Legge 537/93, non versano in stato di dissesto né presentano indici rilevatori tali da far preventivare per i futuri esercizi situazioni di disagio finanziario;

CONSIDERATO che non sussistono situazioni tali da attuare l'attivazione di procedure di stabilizzazione del personale;

DATO ATTO

- che l'art. 6 comma 4 bis del D. Lgs. 165/2001 testualmente recita: *"il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*

- che la legge di stabilità 2012 (art. 16 legge 183/2011) **impone l'obbligo di rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello eccedente** e vincola la possibilità di poter procedere ad assunzioni di personale alla effettuazione di tale adempimento che, peraltro, in violazione, è sanzionato determinando la nullità degli atti adottati;

- che il D.L. 101/2013:

- al comma 3 art. 2 estende la disciplina vigente per le amministrazioni centrali a tutte le pubbliche amministrazioni:
"In caso di personale eccedentario per ragioni funzionali o finanziarie le cessazioni non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over"
- stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, lett. a) del D.L. 95/2012 (conv. Legge 135/2012). *"Il personale in soprannumero potrà accedere al trattamento pensionistico purché risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 201/2011, conv. Legge 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31.12.2015"*

PRECISATO che per tale adempimento il legislatore ha individuato tre elementi di valutazione:

- primo elemento: presenza di personale e/o di dirigenti extra dotazione organica);

- secondo elemento: dichiarazione disposta solamente al momento di adozione dell'atto ricognitivo, di competenza della Giunta Comunale, che, per ottimizzazione dei tempi di lavoro ed economia negli atti, viene nel nostro caso adottato contestualmente al presente atto;
- terzo elemento: condizione di eccedenza che si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè non superamento della spesa anno 2008) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sopra meglio specificato.

DATO QUINDI ATTO:

1)- che nel Comune di Liscate non vi è presenza di personale e/o di dirigenti extra-dotazione organica;

2)- che, con riferimento ai diversi servizi dell'Ente, né nell'ambito delle conferenze dei Responsabili sin qui tenute, né in altri documenti o circostanze, non sono state individuate e/o segnalate eccedenze di personale e che, quindi, nell'anno 2016:

a)- non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;

b)- non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;

- e che l'Ente non deve pertanto avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

- e che provvederà all'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica di copia della presente deliberazione, informando i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione effettuata;

- che, come già precisato in premessa, la dotazione organica teorica del Comune di Liscate, alla data del 13/10/2015 è la seguente:

Categoria o Infracategoria	Profilo professionale	Posti disponibili	Posti coperti	Posti vacanti
Infracategoria D3	Professionista Tecnico	0	0	0
Infracategoria D3	Professionista in attività amministrative-contabili	0	0	0
Infracategoria D3	Professionista di vigilanza di Polizia Locale	0	0	0
Categoria D.1	Specialista in attività tecniche	1	1	0
Categoria D.1	Specialista in attività amministrative-contabili	1	1	0
Categoria D.1	Specialista di vigilanza di Polizia Locale	0	0	0
Categoria D.1	Assistente sociale part time a 18 ore settimanali	1	1	0
Categoria C	Istruttore Tecnico	2	2	0
Categoria C	Istruttore Amministrativo	3	3	0
Categoria C	Istruttore Amministrativo – Contabile	2	2	0
Categoria C	Agente di Polizia Locale	4	4	0
Infracategoria B3	Collaboratore Tecnico (Operaio Specializzato)	2	2	0
Infracategoria B3	Collaboratore Amministrativo	6	6	0
Categoria B1	Esecutore Operativo (Operaio)	0	0	0
Categoria B1	Esecutore Amministrativo	0	0	0
TOTALE		22	22	0

- che con deliberazione del C.C. N. 41 in data 20.12.2011 è stata approvata la convenzione per la gestione associata con il Comune di Truccazzano, Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo, della funzione attinente al Servizio di Polizia Locale. La stessa è stata poi proseguita con delibera di Consiglio Comunale N. 48 in data 17/12/2014 per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2017;
- che con deliberazione del C.C. n.35 del 27.11.2012 è stata approvata la convenzione per la gestione associata della funzione di protezione civile tra il Comune di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Liscate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 30.09.2013 è stata approvata la convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Responsabile del Servizio Economico – Finanziario tra i Comuni di Truccazzano e di Liscate con decorrenza 01.11.2013 fino al 31.12.2016.

RITENUTO di quantificare la spesa teorica dell'attuale dotazione organica del Comune di Liscate, per dodici mesi e compresa la I.V.C. e l'indennità di comparto, come segue:

n. posti	categoria		stipendi
1	D.1	Specialista in attività tecniche	1.831,00
1	D.1	Specialisti in attività amministrative-contabili	1.831,00
1	D.1	Assistente sociale – part-time 35 ore	1.780,14
2	C.1	Istruttore tecnico	3.358,28
2	C.1	Istruttore amministrativo contabile	3.358,28
3	C.1	Istruttore amministrativo	5.037,42
4	C.1	Agente di Polizia Locale	6.716,56
2	B.3	Collaboratore tecnico (operario specializzato)	3.139,72
6	B.3	Collaboratore amministrativo	9.419,16
		Fondo:	
		Progressioni economiche consolidate	20.523,30
		Indennità di comparto	10.296,96
		Turno, disagio, reperibilità, indennità, icipi merloni, ecc..	14.139,16
		Produttività collettiva stimata sulla base dell'anno 2015 (compreso ev. 1,2%)	11.000,00
		Quota parte stimata gestioni associate	44.000,00
		Eventuali rinnovi contrattuali	2.300,00
22		totale	138.730,98
Spesa PER 13 MESI			576.389,70 oltre oneri sociali ed Irap di legge

CONSIDERATO inoltre che il rapporto spese di personale/spese correnti calcolato sul rendiconto di gestione regolarmente approvato dell'esercizio 2014 del Comune di Liscate, con ESCLUSIONE delle società a partecipazione pubblica, è pari al **22,43%** ;

CONSIDERATO altresì di confermare, che la produttività venga ripartita con criteri di differenziazione e di premialità, sulla base del raggiungimento di obiettivi definiti negli atti di programmazione e ritenuti indispensabili per questa Amministrazione Comunale, tenendo conto dei vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dalle norme vigenti.

RITENUTO altresì che dalla certificazione rilasciata entro il 31 gennaio 2015, risulta rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2014 e che si prevede di rispettarlo anche per l'anno 2015;

RICHIAMATA:

- la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2015 del 29.01.2015 “*Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle città metropolitane. Art. 1 c. dal 418 a 430 della Legge 23.12.2014 N. 190.*”;
- il D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre 2015 pubblicato in G.U. n. 227 del 30.09.2015;

RICHIAMATI altresì:

- il D. L.gs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali ed il vigente regolamento comunale di accesso all’impiego approvato con atto della G.C. N. 46 del 25/09/2007 e visto il prescritto parere rilasciato dal Revisore dei Conti dell’Ente, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.99;
- il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
- il D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010
- la legge 183/2010 (collegato al lavoro)
- il vigente CCNL dipendenti Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto;

Si propone che La Giunta Comunale

D E L I B E R I

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

1)- DI APPROVARE la rilevazione annuale del personale in soprannumero e di quello eccedente come previsto dall’art. 16 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) dando atto:

- a)- che nel Comune di Liscate non vi è presenza di personale e/o di dirigenti extra-dotazione organica;
- b)- che, con riferimento ai diversi servizi dell’Ente, né nell’ambito delle conferenze dei Responsabili sin qui tenute, né in altri documenti o circostanze, non sono state individuate e/o segnalate eccedenze di personale e che, quindi, nell’anno 2016:
 - non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
 - non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;come da dichiarazione a firma dei Responsabili dei servizi comunali che si allega al presente atto sotto la lettera “B” e depositata agli atti del Comune;
- c)- che, quindi, l’Ente non deve avviare nel corso dell’anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
- d)- che provvederà all’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica di copia della presente deliberazione, informando altresì i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione effettuata;

2)- DI APPROVARE ALTRESI’ la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016, 2017 e 2018 e del piano occupazione del medesimo periodo, alla luce dei vincoli imposti dalla vigente normativa e citati in premessa, ed in particolare dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006.

3)- DI DARE ATTO che, alla luce della presente programmazioni il Comune di Liscate rileverebbe una riduzione della spesa della dotazione organica;

4)- DI QUANTIFICARE la spesa teorica dell'attuale dotazione organica del Comune di Lisiate, per tredici mesi, escluse e compresa la I.V.C. e l'indennità di comparto, come segue:

n. posti	categoria		stipendi
1	D.1	Specialista in attività tecniche	1.831,00
1	D.1	Specialisti in attività amministrative-contabili	1.831,00
1	D.1	Assistente sociale – part-time 35 ore	1.780,14
2	C.1	Istruttore tecnico	3.358,28
2	C.1	Istruttore amministrativo contabile	3.358,28
3	C.1	Istruttore amministrativo	5.037,42
4	C.1	Agente di Polizia Locale	6.716,56
2	B.3	Collaboratore tecnico (operario specializzato)	3.139,72
6	B.3	Collaboratore amministrativo	9.419,16
		Fondo:	
		Progressioni economiche consolidate	20.523,30
		Indennità di comparto	10.296,96
		Turno, disagio, reperibilità, indennità, icipi merloni, ecc..	14.139,16
		Produttività collettiva stimata sulla base dell'anno 2015 (compreso ev. 1,2%)	11.000,00
		Quota parte stimata gestioni associate	44.000,00
		Eventuali rinnovi contrattuali	2.300,00
22		totale	138.730,98
Spesa PER 13 MESI			576.389,70 oltre oneri sociali ed Irap di legge

5)- DI DARE ATTO altresì che per l'anno 2016, 2017 e 2018, stante l'attuale quadro normativo, si conferma di non prevedere alcuna nuova assunzione, ma l'attivazione, ai sensi di legge, degli ulteriori convenzionamenti per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 16 comma 24 del D.L.138/2011 e sue ss.mm.;

6) - DI COMUNICARE il presente atto alle R.S.U. e alle OO.SS. territorialmente competenti e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

7)- DI CONFERMARE altresì, come già stabilito nel precedente atto, che la produttività venga ripartita con criteri di differenziazione e di premialità, sulla base del raggiungimento di obiettivi definiti negli atti di programmazione e ritenuti indispensabili per questa Amministrazione Comunale, tenendo conto dei vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dalle norme vigenti.

Si propone altresì di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 - comma IV del D. L.vo N. 267/2000.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Leonilde Concilio

Visto: IL SINDACO
Alberto FULGIONE



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città Metropolitana
di Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: info@comune.liscate.mi.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

56 C.C.
20/10/2015

DICHIARAZIONE

I sottoscritti Responsabili di Area, con riferimento a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) danno atto che all'interno dei propri servizi :

- a)- non vi è presenza di personale e/o di dirigenti extra-dotazione organica;
- b)- non si sono rilevate, sia nell'ambito delle discussioni tenute nelle varie conferenze dei servizi, che in altri documenti o circostanze, né sono state individuate, in relazione alle richieste degli Organi di Governo dell'Ente individuabili nei Piani degli Obiettivi finora ricevuti, situazioni tali da dover segnalare eccedenze di personale e che, quindi, allo stato attuale, nell'anno 2016 :
 - non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
 - non saranno presenti né dipendenti, né dirigenti in eccedenza.

Liscate, 19. OTTOBRE 2015

Responsabile dell'Area Affari Generali e servizi al cittadino *[Signature]*

Responsabile dell' Area Economico Finanziaria *[Signature]*

Responsabile dell'Area Polizia Locale *[Signature]*

Responsabile dell' Area Gestione del Territorio *[Signature]*

Per il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
(Il Segretario Comunale) *[Signature]*

Responsabile dell'Area Protezione Civile *[Signature]*

Per Responsabile dell'Area Personale
(Il Segretario Comunale) *[Signature]*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Alberto Fulgione

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leonilde Concilio

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla base degli atti e delle procedure d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene affissa in copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data **23.10.2015**, per rimanervi pubblicata almeno 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall'art. 124 – I comma – del D. L.gs. 18/08/2000, N. 267.
- Viene comunicata con lettera in data **23.10.2015** ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D. L.gs. 18/08/2000, N. 267).

Liscate, **23.10.2015**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leonilde Concilio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Liscate, li **23.10.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Leonilde Concilio

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Certifico, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. L.gs. 18/08/2000, che questa deliberazione:

non è immediatamente eseguibile

è divenuta eseguibile avendo la Giunta Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità dell'atto.

Liscate, **23.10.2015**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leonilde Concilio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma III e IV, del D. L.gs. 18 agosto 2000, N. 267, per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio.

Liscate,

Il Segretario Comunale
Dott. Leonilde Concilio

Registro pubblicazione N.in data **23.10.2015**

Pubblicazione dal **23.10.2015** al **07.11.2015**

Liscate, **23.10.2015**

Il Messo Comunale
F.to Angelo Calini